

INAIL

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

DIREZIONE TERRITORIALE
PERUGIA - TERNI

CONVENZIONE PER PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE TAC E RMN

l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro - Direzione territoriale Perugia-Terni (di seguito denominata "**INAIL**"), codice fiscale 01165400589, con sede in Perugia via G.B. Pontani 12, rappresentato dalla dott.ssa Lorenza Nistri in qualità di Direttore Territoriale

e

Alliance Medical Diagnostic s.r.l. a Socio unico, soggetta a direzione e coordinamento di Alliance Medical Italia s.r.l. (di seguito denominata "**Struttura**"), codice fiscale e partita IVA 02846000616, con sede legale in Lissone (MB), Via G. Mameli n. 42/A e con sede operativa denominata "Istituto Andrea Cesalpino" sita in Cortona (AR), Strada Regionale 71 n. 67 loc. Terontola, , rappresentata dalla Dott.ssa Beatrice Arlenghi nella qualità di Un Amministratore Delegato

PREMESSO

Che, con determina n. 255 del 23/08/2021, il Direttore Regionale INAIL per l'Umbria ha autorizzato il Direttore Territoriale a stipulare una convenzione con Alliance Medical Diagnostic s.r.l. - Istituto Andrea Cesalpino, struttura sanitaria privata accreditata presso il S.S.R. Toscana la quale, nelle more di stipula di convenzioni con strutture pubbliche o nel caso in cui queste ultime non siano in grado di erogare il servizio nei tempi previsti, si è dichiarata disponibile ad effettuare prestazioni diagnostiche strumentali (TAC e RMN, con applicazione del Nomenclatore Tariffario Regionale vigente al momento delle prestazioni);

Che la Struttura, ancorché ubicata in Toscana al confine con la regione Umbria, è da sempre riferimento del territorio perugino, tant'è che eroga prestazioni per conto del servizio sanitario anche ad assistiti della provincia di Perugia;

Che il convenzionamento con tale Struttura riveste particolare importanza per le sedi della provincia di Perugia, non solo in quanto facilmente raggiungibile, in particolare dagli assicurati residenti nel comprensorio del lago Trasimeno, ove non insistono analoghe strutture accreditate con il S.S.R. Umbria, ma anche in quanto dotata di Oscan, T.C. 64 slice e R.M.N. tradizionale e R.M.N. a cielo aperto;

PRESO ATTO

di quanto affermato ed allegato dalla Struttura, con autocertificazione del 20/09/2021, che fa parte integrante del presente contratto e costituisce il presupposto di validità e legittimità del contratto in essere,

sottoscrivono la presente Convenzione,

al fine di regolamentare le prestazioni di assistenza specialistica che la Struttura effettuerà a favore dei Centri Medico-Legali della Sede INAIL di Perugia e le dipendenti strutture di Foligno e Città di Castello.

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue.

ART. 1 - OGGETTO

Oggetto della presente Convenzione sono le seguenti prestazioni:

- RISONANZA MAGNETICA (RMN) - (TAC)

L'individuazione delle strutture convenzionate cui affidare le prestazioni verrà effettuata sulla base della scelta dell'assicurato, contemperando la preferenza espressa dallo stesso con i costi per i rimborsi spese.

ART.2 – AUTORIZZAZIONI

La Struttura dichiara di essere autorizzata all'erogazione delle prestazioni in oggetto, come del resto accertato dalla Regione Toscana con l'inserimento della stessa negli elenchi dei presidi, di cui da ultimo con determinazione n. 13248 del 21/08/2018.

La Struttura s'impegna ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del presente contratto in locali a ciò espressamente autorizzati dalla Regione Toscana, con personale qualificato, nel pieno rispetto dei dettami della professione sanitaria, con l'uso di idonee apparecchiature, strumentazioni e materiali di consumo. Il responsabile delle attività, al quale compete la responsabilità della regolare esecuzione delle prestazioni è il Direttore Sanitario, Dr. Enrico Signorini.

Eventuali modifiche della persona del Direttore Sanitario verranno comunicati tempestivamente.

ART. 3 - LUOGO DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

La Struttura, a seguito del pervenimento dell'impegnativa redatta dal medico INAIL, eseguirà gli esami specialistici richiesti presso il proprio centro diagnostico sito in Strada Regionale 71 N. 67 – Terontola di Cortona (AR).

ART. 4 - MODALITA' E TEMPI DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

Le prestazioni verranno effettuate:

1. a seguito di prenotazione telefonica da parte del Centro Medico legale INAIL richiedente. L'appuntamento dovrà essere fissato non oltre i 7 giorni successivi a quello della richiesta telefonica ovvero entro massimo 7 giorni dal pervenimento dell'impegnativa, che sarà trasmessa con posta prioritaria o consegnata a mano dall'assistito;
2. in caso di particolari e comprovate urgenze, la Struttura s'impegna ad effettuare gli esami richiesti entro il giorno successivo alla richiesta medesima ed a restituire i referti il giorno dopo l'effettuazione dell'esame;
3. salva l'ipotesi prevista al punto precedente, la Struttura si impegna a restituire i radiogrammi refertati presso il Centro Medico-Legale INAIL richiedente entro

massimo 7 giorni dall'effettuazione dell'esame, tramite consegna diretta, a proprio carico e senza spese aggiuntive per l'INAIL.

Il mancato rispetto del termine di 7 giorni previsto dal presente articolo, determinerà una riduzione del 50% dell'importo da corrispondere per la prestazione eseguita in ritardo o il cui referto sia stato consegnato oltre il termine concordato (7 giorni), salvo che il ritardo sia causato da causa non imputabile alla Struttura ovvero che il ritardo sia adeguatamente giustificato con nota scritta del Direttore Sanitario della Struttura.

ART. 5 – TARIFFE

Per il pagamento delle prestazioni, che verranno effettuate in attuazione della presente Convenzione, si applicheranno le tariffe previste dal Nomenclatore e Tariffario Regionale, approvato con deliberazione della Giunta Regionale Toscana, in vigore al momento della richiesta delle stesse.

ART. 6 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE

La Struttura provvederà a fatturare i servizi prestati all'INAIL trimestralmente.

L' INAIL si impegna a provvedere al pagamento delle fatture entro 30 giorni dalla data di pervenimento delle stesse.

Nelle fatture dovrà, inoltre, essere sempre indicata, pena il prolungamento dei tempi di pagamento, la descrizione della prestazione resa, la voce del tariffario corrispondente e, se esistente, anche il codice della prestazione.

La fattura dovrà essere emessa secondo le disposizioni di cui al D.M. n. 55 del 3 aprile 2013 - L. n. 244 del 24 dicembre 2007, art. 1, commi da 209 a 213 (fatturazione elettronica).

Nella fattura dovranno essere riportati i seguenti codici:

nel campo 1.1.4. (codice destinatario) V4PL0I

nel campo 1.2.6. (codice riferimento amministrazione)

22100 per le impegnative della Sede di Perugia;

22110 per le impegnative della Sede di Foligno;

22131 per le impegnative della Sede di Città di Castello;

A comprova dell'ammontare indicato nella precitata fattura, con separata email, la Struttura invierà ad INAIL un allegato contenente i dati anagrafici dell'assistito, copia dell'impegnativa INAIL, nonché il numero di riconoscimento dell'assistito. Resta inteso che tale allegato dovrà essere trasmesso dalla Struttura ad INAIL con email crittografata, la cui password verrà comunicata tramite l'invio di una ulteriore email.

ART. 7 - RESPONSABILITA' PER DANNI

Nessuna responsabilità potrà imputarsi all'INAIL per eventi dannosi subiti dagli infortunati o dagli operatori, in qualsiasi modo connessi alle prestazioni della presente Convenzione. A tal fine la Struttura dichiara di aver stipulato polizza assicurativa RC TERZI e polizza infortuni con la società Everest Insurance, per il seguente massimale GBP 25,000,000 che si impegna, inoltre, a rinnovare di anno in anno alla scadenza, trasmettendone copia all'INAIL.

ART. 8 - MODULISTICA

Ove prevista, la certificazione dovrà essere redatta su modelli forniti dall'Istituto e su supporti informatici concordati con l'INAIL e dovrà essere completa in tutte le sue parti; la consegna dei fascicoli ovvero dei supporti informatici avverrà a cura della Struttura secondo le modalità indicate all'art.4.

ART. 9 - DIVIETO D'INTERFERENZA – DI SUBAPPALTO

La Struttura si impegna a non rilasciare certificazioni e a non redigere relazioni che possano in qualche modo interferire con l'attività medico-legale dell'Istituto.

È fatto divieto di subappalto, sotto ogni forma o specie, dei servizi costituenti oggetto del presente contratto, a pena di risoluzione del contratto medesimo.

ART. 10 DURATA DEL CONTRATTO – RECESSO

La presente convenzione – non rinnovabile tacitamente - ha durata di 3 anni decorrenti dalla data di sottoscrizione.

La presente convenzione sarà risolta dall'INAIL qualora, a seguito di verifiche periodiche, sia accertato il venir meno, in capo alla Struttura, dei requisiti della regolarità contributiva o dell'accreditamento o in caso di contestata o reiterata irregolare esecuzione.

La Struttura si impegna a dare immediata comunicazione all'INAIL dell'eventuale perdita dell'accreditamento.

Le parti potranno recedere dalla presente convenzione con un preavviso di almeno 30 giorni, con comunicazione scritta da inviarsi a mezzo Pec.

La Struttura e i soggetti coinvolti nell'espletamento dell'incarico, dovranno attenersi a quanto disposto dal "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici" adottato con D.P.R. 62/2013 e dal Codice di Comportamento che l'Istituto ha adottato con determinazione del Presidente n. 15/2015, pubblicato sul sito dell'Istituto. In caso di violazione degli obblighi previsti, il contratto stipulato si intenderà risolto a tutti gli effetti.

Con riferimento alla presente convenzione la Struttura e i soggetti coinvolti nell'espletamento dell'incarico dovranno attenersi a quanto previsto dal Patto di Integrità approvato con Determina del Presidente dell'INAIL n. 149 del 4 giugno 2014 e dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, approvato dal Presidente dell'Istituto con propria Determinazione del 18 luglio 2017, e pubblicato in "Amministrazione Trasparente" al seguente indirizzo:

<https://www.inail.it/cs/internet/istituto/amministrazione-trasparente/altri-contenuti-prevezione-corrruzione/altri-contenuti-prevezione-corrruzione-piani-triennali.html>

La convenzione è esente da bollo ai sensi dell'art.9 della tabella, allegato B, del DPR 26 ottobre 1972, n.642.

ART. 11 - TRATTAMENTO DATI SENSIBILI

La Struttura si impegna a trattare i dati sensibili, relativi ai pazienti inviati dall'INAIL, nel rispetto della normativa vigente.

La Struttura è consapevole che i dati che tratterà nell'espletamento della presente convenzione sono dati personali e, come tali, soggetti all'applicazione del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e dal Regolamento UE 679/2016.

In particolare, il trattamento in esecuzione delle prestazioni contrattuali può avere ad oggetto dati sensibili o giudiziari secondo le definizioni di cui al comma 1, art. 4 del suddetto Codice.

La Struttura si impegna a mantenere riservati i dati e le informazioni di cui in possesso, a effettuare esclusivamente trattamenti di dati personali strettamente necessari per lo svolgimento dei servizi previsti dalla presente convenzione, in modo lecito e secondo correttezza, a non divulgare o comunicare tali dati a soggetti estranei all'esecuzione del trattamento e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo.

La Struttura prende atto che l'INAIL, nella sua qualità di "Titolare del trattamento", intende ai sensi dell'art. 29 del suddetto Codice, designare la medesima, per il tempo di durata della convenzione, "Responsabile" del trattamento dei dati che effettuerà nell'ambito dell'esecuzione della presente convenzione e si impegna a dare

accettazione scritta della nomina, che sarà formalizzata con apposito "Atto di designazione", e a rispettarne le istruzioni impartite.

ART. 12 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si rinvia alla normativa vigente in materia.

ART. 13 - FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia che possa scaturire dall'interpretazione e dall'attuazione della presente convenzione sarà devoluta alla competenza del Foro di Perugia.

ART. 14 - ADEMPIMENTI DI LEGGE

La Struttura assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della Legge n. 136/2010, causa di risoluzione del presente accordo.

Il conto corrente comunicato sarà utilizzato dall'INAIL per i pagamenti fino ad eventuali nuove comunicazioni di variazione dello stesso.

ART. 15 - REGISTRAZIONE

Le spese di registrazione della presente convenzione, ove necessarie, saranno a carico di entrambe le parti in egual misura.

Il presente accordo viene redatto in duplice copia, una per ogni parte sottoscrittrice e consta di n. 5 pagine.

Perugia, 13/10/2021

Letto, approvato e sottoscritto

per l'INAIL – Direzione territoriale Perugia Terni

F.to Il Direttore territoriale
Dr.ssa Lorenza Nistri

Per Alliance Medical Diagnostic s.r.l. – Istituto Andrea Cesalpino

F.to Un Amministratore Delegato
Dr.ssa Beatrice Arlenghi